



Copia per il
ricorrente
Av. Alessio Fiacchi

TRIBUNALE DI GROSSETO

Ufficio Volontaria Giurisdizione

Procedura Giudiziaria 1338 /2020 R.G.

Rg. VG. 1338/2020

Il Giudice Dr.ssa Claudia Frosini,

in ordine all'istanza di composizione della crisi proposta da [REDACTED],

OSSERVA

In data 10.9.2020 la ricorrente ha depositato il piano del consumatore.

L'organismo di composizione della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9 comma 1, nonché la data dell'udienza come previsto dall'art 12 comma 1 L. 3/2012.

Ciò posto, venendo all'esame di merito della domanda, la ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i propri beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché la composizione del suo nucleo familiare.

La ricorrente è in stato di sovraindebitamento.

Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c. è emerso che:

- la ricorrente presenta un'esposizione debitoria di circa € 65.000,00 euro;
- il nucleo familiare è composto dalla stessa e dalla madre;
- le spese mensili medie sono indicate nella misura di euro 1.487,00;
- la ricorrente può contare su uno stipendio mensile fisso pari ad euro 1.300,00, mentre l'anziana madre percepisce una pensione di circa 600,00 euro e, dunque, il nucleo familiare dispone di un importo complessivo di circa 1.900,00 euro al mese. Il parametro di riferimento è dunque costituito dai redditi annuali medi del nucleo familiare, sia per il mantenimento della famiglia, sia per il soddisfacimento del piano

del consumatore, redditi che ammontano a circa € 20.000,00 lordi per la ricorrente (come si evince dalle dichiarazioni dei redditi in atti, a cui devono essere detratti, oltre alle imposte, le spese di sostentamento) e a circa 7.000 euro per la madre.

È stata altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni. I debiti contratti sono originati da bisogni essenziali della famiglia e, in particolare, dalla necessità di far fronte alle rilevanti spese mediche sostenute nel corso degli anni dalla ricorrente per il padre, affetto da una grave neoplasia vescicale e polmonare che si è aggravata dal 2003 e che lo ha portato alla morte nel 2009. Sotto questo profilo deve essere evidenziata la particolare situazione in cui il nucleo familiare è venuto a trovarsi a partire dal 2008, anno in cui è stato accesso il primo finanziamento stante la necessità di sostenere le spese per gli spostamenti e per i soggiorni della famiglia a Milano, dove il padre della ricorrente era in cura. Ed infatti tali debiti, originati proprio in concomitanza con l'aggravamento delle condizioni di salute del padre della ricorrente, sono progressivamente aumentati nel corso del tempo, dovendo quest'ultima provvedere anche a contribuire al sostentamento della propria madre, la cui pensione è a sua volta gravata dalla cessione di 1/5 dello stipendio;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria: il piano del consumatore presentato è conveniente.

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori.

L'o.c.c., a norma dell'art. 9, ha presentato la proposta (contenente la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti) all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente.

La proposta e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati tempestivamente comunicati dall'o.c.c. a tutti i creditori.

Alla proposta si è opposto il creditore [REDACTED] mentre banca [REDACTED] ha precisato il proprio credito all'attualità (maggiorato di euro 867,00 a gennaio 2021 per ulteriori scoperti), avendo poi a verbale di udienza altresì contestato la convenienza del piano sotto il profilo di una valida alternativa liquidatoria, costituita dalla messa a disposizione dell'intero TFR maturato dalla ricorrente, anziché della sola quota parte della metà.

Il piano è fattibile, così come attestato dall'o.c.c., non essendovi, in particolare crediti impignorabili, nonché crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.

Quanto alla meritevolezza deve innanzi tutto evidenziarsi che, a partire dalla recente riforma introdotta dalla legge n. 176/2020 (entrata in vigore il 25.12.2020 ed applicabile anche alle procedure in corso) assume rilevanza, agli stessi fini dell'ammissibilità alla procedura, unicamente il fatto che il consumatore abbia determinato la propria situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode (articolo 7 comma 2 l. 3/2012), essendo invece venuto meno il precedente concetto di meritevolezza ancorata all'aver assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero all'aver colposamente determinato il proprio sovraindebitamento (cfr. articolo 12 bis l. 3/2012 nella sua versione originaria). Si è passati, in buona sostanza, dalla rilevanza della colpa lieve a quella della sola colpa grave, oltre che naturalmente del dolo.

Ciò posto e venendo al merito delle contestazioni svolte da [REDACTED] le stesse, del tutto generiche ed astratte già in punto di allegazione, sono altresì infondate. Ed infatti, la necessità per la ricorrente di far fronte per un lungo periodo alle spese

mediche e di assistenza del proprio padre (la cui grave patologia è compiutamente documentata in atti e la cui evoluzione e durata non potevano certamente essere ab origine prevedibili), non solo non rileva sotto il profilo della colpa grave (che presuppone una grossolana violazione delle regole di diligenza), ma neppure sotto quello della colpa lieve, non potendosi infatti ritenere che la ricorrente abbia contratto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di adempiere, né che abbia colposamente determinato il proprio stato di sovraindebitamento. Ed in particolare, la causa stessa delle obbligazioni contratte (necessità di provvedere alle cure del padre), già di per sé esclude la sussistenza di un qualsivoglia profilo di colpa sotto il profilo oggettivo della violazione della regola di condotta non potendo certo pretendersi che la ricorrente non si adoperasse con tutte le risorse possibili per fare fronte alla situazione, mentre l'imprevedibilità del repentino peggioramento delle condizioni di salute e la durata della malattia rilevano sotto il profilo soggettivo della colpa, escludendola.

Quanto alla durata del piano, di quattro anni, la stessa è da ritenersi obiettivamente contenuta e prevede il pagamento di una rata mensile di euro 300,00, oltre alla messa a disposizione immediata del 50% del TFR (di circa 8.500,00 euro).

Quanto inoltre alla convenienza, il piano assicura il pagamento integrale, oltre che delle spese prededucibili, anche del debito chirografario nella misura del 24%.

Quanto all'alternativa liquidatoria giova evidenziare che, per quanto emerge dalla relazione dell'O.C.C e dalla documentazione ad essa allegata, la ricorrente non è proprietaria di alcun immobile (risiedendo in un edificio di edilizia popolare), ha un'autovettura sostanzialmente priva di apprezzabile valore economico (circa 900,00 euro).

In ordine alle contestazioni di [REDACTED] in punto di convenienza del piano, giova invece osservare quanto segue.

Innanzitutto, occorre ricordare che il diritto al TFR sorge, a norma dell'art. 2120 c.c., al momento della cessazione del rapporto ed in conseguenza di essa, essendo

irrilevante, al fine di ipotizzare una diversa decorrenza, l'accantonamento annuale della quota del trattamento, che costituisce una mera modalità di calcolo dell'unico diritto che matura nel momento anzidetto, ovvero l'anticipazione sul trattamento medesimo, che è corresponsione di somme provvisoriamente quantificate e prive del requisito della certezza, atteso che il diritto all'integrale prestazione matura, per l'appunto, solo alla fine del rapporto lavorativo (cfr. Cass. civ., sez. lav., 18 febbraio 2010, n. 3894).

Da questo punto di vista, dunque, una vera e propria concreta alternativa liquidatoria che abbia ad oggetto l'intera somma si potrebbe porre, in ipotesi, solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro, evento incerto nel quando e anche nel *quantum*, non potendosi dunque formulare -oggi- una prognosi circa la maggior convenienza di tale alternativa liquidatoria futura, soprattutto in considerazione dell'età della ricorrente (nata nel 1979) e della verosimile ed auspicabile ancora lunga prospettiva lavorativa.

In secondo luogo, deve evidenziarsi che la quota che la ricorrente mette oggi a disposizione del piano costituisce una risorsa aggiuntiva nella misura prudenzialmente ritenuta congrua rispetto alle proprie esigenze di vita e alla necessità di avere, in futuro, la disponibilità di somme adeguate per il sostentamento proprio e della madre.

Devono, poi, in ultima analisi, essere affrontate le questioni relative all'opponibilità all'odierna procedura della cessione della quota parte di 1/5 dello stipendio in favore di [REDACTED] nonché all'opponibilità del pignoramento presso terzi conclusosi con ordinanza di assegnazione emessa in data anteriore all'omologa del provvedimento in favore di [REDACTED].

Sul primo punto deve osservarsi in generale, che anche la misura di 1/5 dello stipendio già ceduta dalla ricorrente non si sottrae alle regole del concorso. Sul punto è sufficiente ricordare che la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente

e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegue sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 17 gennaio 2012, n. 551 e Cass. 31 maggio 2005 n. 17590). Peraltro, nota il merito evidenziare che è stato trasfuso nella disciplina attuale del sovraindebitamento uno specifico principio che consente di prevedere, con il piano, anche la falcidia, o la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché di quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno. La nuova norma, all'articolo 8 comma 1 bis della legge n. 3/2012 introdotto dalla legge 176/2020, applicabile nella specie, sancisce dunque espressamente che la cessione "preventiva" non è opponibile alla procedura da sovraindebitamento.

Sul secondo punto, ovvero sull'opponibilità dell'ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito di un pignoramento presso terzi prima dell'apertura del piano, deve prendersi atto che la più recente giurisprudenza di legittimità, modificando il proprio pregresso orientamento sul rapporto tra ordinanza di assegnazione nel processo esecutivo e fallimento del debitore esecutato, ritiene che quest'ultimo evento non abbia effetto sull'ordinanza di assegnazione, qualora sia stata già pronunciata, restando fermo il diritto del creditore nei termini dell'ordinanza stessa (cfr. Cass 10820/2020, mentre per il precedente indirizzo avallato anche dalla giurisprudenza di merito, vedi Cass. 22.01.16 n. 1227; Cass. Civ. 28.05.18 n. 1342). Ciò in quanto l'ordinanza ex art. 533 c.p.c. costituisce l'atto conclusivo del procedimento di espropriazione presso terzi, alla quale, per la sua natura liquidativa e soddisfattiva, consegue l'immediato trasferimento del credito dal debitore esecutato al creditore procedente. Ne consegue, sul piano processuale, l'impossibilità giuridica di pronunciare l'improcedibilità di una procedura già definita con ordinanza di assegnazione, potendo essere dichiarato improcedibile soltanto un procedimento

pendente: ma se la procedura esecutiva di espropriazione di crediti si esaurisce con la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, da quel momento, cessando di essere pendente, nemmeno potrà essere dichiarata improcedibile (cfr. Cass cit.). Ed in particolare, dice la citata pronuncia, la procedura esecutiva di espropriazione di crediti presso terzi ha la funzione di soddisfare il creditore non già - come accade nelle altre forme dell'esecuzione forzata- attribuendogli il ricavato di una vendita forzata od assegnandogli una res determinata, ma trasferendo al creditore procedente la titolarità del credito vantato dal debitore nei confronti del terzo. Questo trasferimento avviene per effetto dell'ordinanza prevista dall'articolo 553 c.p.c. e consiste in un mutamento del soggetto attivo dell'obbligazione dovuta dal terzo pignorato. Se dunque scopo dell'espropriazione di somme di denaro è quello di trasferire un credito dal *debitor debitoris* al creditore procedente e se l'ordinanza di assegnazione realizza questo trasferimento, deve concludersi che, con la pronuncia di quella ordinanza, la procedura esecutiva ha raggiunto il suo scopo ed è da quel momento conclusa e definitiva.

Ma se queste sono le conseguenze processuali della pronuncia dell'ordinanza di assegnazione intervenuta prima della pronuncia di fallimento, rimane pur sempre da risolvere il problema della natura dei pagamenti effettuati dopo la dichiarazione di fallimento in violazione dell'articolo 44 l.f.

Come è noto, vi è la regola generale sancita dall'art. 44 l.f., che stabilisce che «*tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori, così come i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza di fallimento*». Ed in particolare, in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito al creditore procedente, dopo l'ordinanza di assegnazione, deve ritenersi inefficace ai sensi dell'art. 44 l.f., non assumendo rilievo, a tal fine, l'antioriorità dell'assegnazione. Si può parlare di inefficacia dei pagamenti successivi in quanto l'ordinanza di assegnazione determina un trasferimento del credito pro solvendo, per cui anche dopo l'assegnazione del credito il debitore rimane tale. Diversamente, si avrebbe

violazione del principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni.

Ciò posto si tratta di stabilire se la regola generale dell'art. 44 l.f. possa o meno trovare applicazione anche nell'ambito del sovraindebitamento, dovendosi registrare sul punto posizioni divergenti sia in giurisprudenza che in dottrina.

Ad avviso di questo giudice, partendo dal presupposto che le procedure di cui alla legge n. 3/2012 possono essere definite, pacificamente, procedure concorsuali (caratterizzate dalla concorsualità, dall'universalità e dalla segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori anteriori nel rispetto della par condicio creditorum), non si ravvisano ostacoli a ritenere applicabile la suindicata disposizione, dovendo infatti il patrimonio del debitore essere destinato alla massa e non ai singoli creditori. Del resto, nulla impedisce al creditore assegnatario di insinuare il proprio credito al passivo della procedura, secondo le regole del concorso. La questione relativa al pignoramento presso terzi resta comunque dibattuta. Non possono trascurarsi, ad esempio, quelle decisioni della giurisprudenza di merito che hanno ritenuto l'assegnazione prevalente rispetto alla procedura da sovraindebitamento, escludendo l'applicazione analogica dell'art. 44 l.f.

Conclusivamente, dunque, non si ravvisano ragioni ostative all'omologazione del piano.

Le spese dell'O.C.C. saranno liquidate all'atto del deposito del preventivo concordato tra l'OCC Camera di Commercio e il gestore incaricato e sottoscritto da entrambe le parti.

P.Q.M.

Il Giudice

OMOLOGA

il Piano del Consumatore così come predisposto da [REDACTED]

DISPONE

- 1) che siano sospese, fino a completamento del piano del consumatore, eventuali azioni individuali dei creditori;
- 2) che siano sospesi i pagamenti di cui all'ordinanza di assegnazione delle somme emessa nella procedura esecutiva n. [REDACTED] R.G.E.M, confermando il proprio precedente provvedimento sospensivo;
- 3) il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 4) a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione agli attuali datori di lavoro (e futuri se del caso) di pagamento dello stipendio mensile, nonché delle mensilità aggiuntive e di ogni altro importo o somma riconducibile al rapporto di lavoro, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente della ricorrente;
- 5) a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione al datore di lavoro che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e fine servizio sia erogato successivamente a formale comunicazione da effettuare in primis al professionista incaricato dal Tribunale ex art 15 comma 9 l 3/2012;
- 6) l'attribuzione all'organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito degli stipendi e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n° 3/2012;
- 7) che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sito internet del Tribunale di Grosseto a cura e spese del ricorrente ad eccezione della relazione dell'OCC e, in ogni caso, di eventuali dati sensibili ai sensi della vigente normativa sulla privacy;
- 8) che il presente piano sia comunicato alla Banca D'Italia, ed agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;

9) riserva la liquidazione del compenso in favore dell'OCC, Camera di Commercio, al momento dell'esibizione del preventivo concordato con il gestore incaricato e sottoscritto dalle parti.

Grosseto 16.3.2021

IL GIUDICE
dott.ssa Claudia Frosini